



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 26.04.2021

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO. |
|-----------------|---|

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **18,00**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **19.04.2021**, n. **7253**, su proposta del Presidente, questo Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **11** e assenti n. **05**.

come segue:

| N. d.ord. | COGNOME E NOME | Pres. | Ass. | N. d.ord. | COGNOME E NOME | Pres | Ass. |
|-----------|---------------------|-------|------|-----------|-------------------------|------|------|
| 1 | TRIPOLI GIUSEPPE | X | | 9 | CRIVELLO ELENA GIUSEPPA | X | |
| 2 | VENTURI MADDALENA | X | | 10 | RESTIVO FRANCESCA | X | |
| 3 | IMBOCCARI ANTONELLA | | X | 11 | TROIA GIUSEPPE | X | |
| 4 | ORLANDO MARIA | X | | 12 | EMMITI ROSALIA MARIA | | X |
| 5 | CAVEZZANO ANTONIA | X | | 13 | MARINO GAETANO DANIELE | | X |
| 6 | DI MAIO RITA | X | | 14 | PRINCIPATO GIOVANNI | | X |
| 7 | CRIVELLO GIUSEPPE | | X | 15 | NAPOLI PIETRO | X | |
| 8 | TANCREDI STEFANO | X | | 16 | ALIOTO LUIGI | X | |

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dott. Ernesto Amaducci**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

| | |
|----------|---|
| X | Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; |
| X | Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile |

In prosecuzione di seduta

Risultano presenti n. 14 Consiglieri Comunali e assenti n. 02: Crivello Elena Giuseppa, Principato Giovanni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Ernesto Amaducci.

Esce dalla seduta Consiliare il Consigliere Orlando Maria – Presenti n. 13

Sono presenti alla seduta consiliare il Responsabile dell'Area II Dott. Angelo Benfante e i Revisori dei Conti nella persona del dott. Cilea e del Dott. Speranza.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto all'ottavo punto all'ordine del giorno recante "**Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico**". Dà lettura della proposta, del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area II dott. Angelo Benfante, nonché del parere favorevole reso dalla I^a Commissione Consiliare e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allegano in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

COME DA REGISTRAZIONE:

Il Presidente del Consiglio: Se non ci sono ulteriori interventi, io avrei delle perplessità che volevo sottoporre sia al Dott. Benfante che al Collegio dei Revisori. Che è presente, non so se il Dottore Benfante mi sente.

Il Dott. Angelo Benfante: Presidente, scusate, io stasera ho qualche impegno di carattere personale e familiare, quindi sono un po' distratto per questo motivo. vi chiedo infatti, proprio perché ho dovuto staccare, per risponde al telefono, cosa mi avevate chiesto.

Il Presidente del Consiglio: Ho letto il parere della Commissione e relativamente al Regolamento Comunale del canone, credo che c'erano delle perplessità nella lettura del Regolamento che mi sovvenivano e volevo parlarne con lei, tra l'altro non c'è neanche il Presidente di Commissione.

Il Dott. Angelo Benfante: Io, comunque tengo a rappresentare una cosa, come avevo detto l'altro giorno ospite della Commissione, questi regolamenti, sono regolamenti in fase di costruzione, se così vogliamo dire, da parte dello stesso Stato che sembra dimenticare che non ci sarà mai un vento favorevole per il marinaio che non ha idea in quale porto approdare. Parte già come Regolamento unico.

Il Presidente del Consiglio: C'erano leggendo il regolamento, una perplessità e dubbi che volevo trattare con voi. Il primo è all'articolo 3, al comma 4 inizia il capoverso "**in caso di gestione diretta alla Giunta comunale**". Questo è il caso di gestione diretta, lascia lo spazio di poter presumere che questo non venga gestito esclusivamente dal comune.

Il Dott. Angelo Benfante: Certo, perché il successivo comma 5, prevede che il Comune di Santa Flavia ai sensi dell'articolo 52 può affidare in concessione, quindi per questo motivo è stata

prevista la gestione diretta, che è quella che attualmente stiamo svolgendo noi e la potenziale gestione in concessione, come previsto dalla norma richiamata.

Il Presidente del Consiglio: La mia considerazione è un'altra. Visto che nel comma successivo viene specificato che può essere affidato, in questo caso il fatto che, la Giunta designa un funzionario responsabile....

Il Dott. Angelo Benfante: E' riferito solo alla gestione diretta...

Il Presidente del Consiglio: Per questo dico non può essere cassato lasciando implicito il fatto che è legato alla gestione diretta.

Il Dott. Angelo Benfante: Presidente, dico la Giunta designa un funzionario solo in caso di gestione diretta. Se togliamo la frase gestione diretta, secondo me, il pensiero diventa monco, ma dobbiamo essere pure noi diretti ed efficaci, e se lasciamo la frase in caso di gestione diretta che cambia? E' più chiaro e io ritengo che sia quello che noi vogliamo fare, cioè chiarire che se c'è una gestione diretta, la Giunta fa questo e al punto 5 c'è l'opzione che, e comunque, ripeto, non sono tutto frutto, della farina del sacco del ragioniere, ma sono anche regolamenti sui quali si è lavorato, che nascono da IFEL e ANUTEL. Questo è un regolamento a base ANUTEL, perché ci sono state pure due correnti di pensiero. Non solo lo Stato se ne è andato per i fatti suoi con questo regolamento unico e poi ha deciso di sdoppiarlo, ma ci sono l'IFEL che è un'Agenzia nazionale degli Enti Locali che ha proposto una forma di Regolamento e l'ANUTEL che è un'agenzia che si occupa molto dell'aspetto tributario che ne ha proposto un altro. Questo è su base annua, quindi qua e là ci sono taglia e cucì, ma su un Regolamento di base ANUTEL. Ambedue però concordavano che c'è la gestione diretta e la possibilità di una gestione affidata a terzi.

Il Presidente del Consiglio: Quindi, secondo me questo va modificato "nel" piuttosto che "in".

Il Dott. Angelo Benfante: Presidente, cambia poco e comunque vorrei precisare un passaggio. Tenuto conto che quest'anno e, come già da finanziaria c'è una parziale esenzione dei tributi fino al 30/06, possibilmente, anzi quasi sicuramente prorogata al 31/12, convertendosi questo decreto che è in discussione alla Camera, ci ritroviamo nella stessa situazione dell'anno precedente. Quindi un Regolamento come questo può essere tranquillamente durante l'anno, come si diceva in Commissione, certamente migliorato, in funzione pure di quelle che saranno anche le nuove indicazioni che vorrà dare pure lo Stato a livello centrale perché gli articoli sul Sole 24 ore sui giornali fioccano ogni santa mattina, il lunedì, poi, che nasce dalla sezione tributi ente locale, è proprio un gioco d'artificio, continuo. Quindi, se ci dobbiamo dedicare ai "IM" e "NEL", mi perdoni, Presidente, dico se lei ne conviene, lo facciamo in "IM" o piuttosto in "NEL" magari un po' più avanti, riguardandolo tutto perché non le nascondo che qua e là qualche piccola imprecisione ci può essere con la lingua italiana, che non è di volontà, ma è semplicemente proprio per l'accavallarsi tutta una serie di norme.

Il Presidente del Consiglio: Interamente d'accordo, ma nel momento in cui vengono alcuni piccoli errori dico che possiamo correggere già in questa sede, perché non farlo piuttosto che approvarlo in questo modo.

Il Dott. Angelo Benfante: Nel caso di gestione cambia poco, però a questo punto.

Alle ore 19:21 il Consigliere Emmiti Rosalia Maria lascia i lavori consiliari – Presenti n. 12.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Se lei legge il verbale che abbiamo redatto in Commissione, noi abbiamo impegnato l'Amministrazione, i Consiglieri tutti all'unisono, relativamente al fatto che anche in riferimento delle strade, alle categorie ci sono delle cose che mancavano. Noi come componenti della Commissione, mi permetto di parlare io perché non c'è il Presidente della Commissione, abbiamo pensato opportuno dotare, questa amministrazione di uno strumento come il Regolamento.

Il Dott. Angelo Benfante: Scusate una precisazione importante. Il Regolamento, come da proposta, deve entrare in approvazione entro 30/04 termine entro il quale praticamente la norma nazionale richiamata, che è addirittura del 2000 e le altre norme finanziarie richiamate, permettono e consentono di farla entrare in vigore dal 01/01. Se noi ci spostiamo al Consiglio successivo, che è ai primi di maggio, il Regolamento si dà come non approvato per l'anno 2021 e si causa un danno.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Non dico di ritirarlo. Magari vogliamo approvarlo, vogliamo dotarci di strumento e poi già subito dall'indomani, metterci così... perché purtroppo lei sa Presidente, per come ci hanno risposto anche gli Enti Locali, se dobbiamo mettere mano e quant'altro ci deve essere sempre l'input dell'Amministrazione. Noi come Commissione siamo pronti a lavorarci e a cambiare tutto quello che c'è da cambiare, secondo gli indirizzi dati.

Il Presidente del Consiglio: Consigliere Marino, premesso che sappiamo tutti che la mancata approvazione del Regolamento creerebbe un buco di bilancio e quindi è una cosa impensabile, a mio avviso, dando una lettura ci sono delle piccole cose che anche in questa sede noi possiamo, senza creare spostamenti di chissà quale tipo o senza togliere la prerogativa di poterlo rivedere, ma che a mio avviso vanno corretti. Ci sono dei piccoli errori che io ho segnato. Premesso questo, le dico una cosa, non c'è una maggioranza e una opposizione, un Regolamento dota l'Ente di uno strumento, che vi permette di poter continuare l'attività amministrativa. Non ha colore un regolamento, perché quello che noi oggi qui decidiamo incide sulle tasche delle persone. Quindi io penso che l'interesse mio qua è uguale al suo, di quello di non creare un buco nel bilancio dell'Ente, ma neanche di massacrare la cittadinanza.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Io comprendo sempre la sua buona volontà e il suo appiglio politico. La prima Commissione non si convocava dal 2020 e siamo carenti da tutte le parti di qualsiasi regolamento, quindi l'Amministrazione, le linee guida, l'indirizzo politico la maggioranza lo fa, mi perdoni, Presidente.

Entra nella seduta consiliare il Consigliere Crivello Elena Giuseppa – Presenti 13.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Io sono qua a lavorare in prima Commissione, sono al 100% delle presenze, noi siamo pronti per dotare, la macchina amministrativa di regolamenti, perché è carente, ma anche questo Consiglio Comunale è carente, delle Commissioni, e bisogna un

po' aggiornare tutto, quindi colgo l'occasione, visto che ne stiamo parlando, perché anche noi, nel verbale e avevamo dato atto di indirizzo a questa Amministrazione, dovevamo parlare oggi per andare a vedere anche quelle pubblicità che momentaneamente sono abusive sul suolo pubblico comunale e per quale motivo persistono, anche nella statale 113 che ci sono dei cartelloni di ditte private abbastanza grandi che usufruiscono della nostra area per fare pubblicità, però ancora non possiamo capire a che titolo. Nel verbale c'era anche questo, quindi se magari noi vogliamo e questo lo chiedo anche io, come piccola voce all'opposizione, e anche perché pure il fattore delle aliquote che vengono dette poi successivamente dalla Giunta e noi ci siamo per il momento fermati sul piano nazionale, magari per lavorarci veramente, perché poi avevamo anche dei dubbi.

Il Presidente del Consiglio: Siamo qui per questo, mi piace sviscerare pure oltre ad alzare la mano. Allora vado avanti con l'altra perplessità. Articolo 11, al comma 3, recita la proroga non è ammessa, salvo casi particolari, relative occupazioni edilizie è causa di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili, di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30. Secondo me c'è un refuso, la proroga è ammessa.

Il Dott. Angelo Benfante: L'articolo ovviamente va letto nel suo insieme. In realtà rinnovo però le disdette. La proroga è un'eccezione e quindi di base non è ammessa, lei ha avuto la stessa impressione che ho avuto io quando ho analizzato il Regolamento. Perché dicono che non è ammessa, che senso ha, trae in inganno l'articolo dice che senso ha, mettere il rinnovo o proroga e disdetta e poi dire che la proroga non è ammessa. Perché la proroga non è la base, la proroga è l'eccezione, quindi la proroga non è ammessa, però ci sono delle situazioni particolari in cui viene ammessa. Questo qua, né più né meno, è copiato proprio dal Regolamento IFEL. Potremmo anche dire che la proroga è ammessa solo in questi casi.

Il Presidente del Consiglio: Secondo me va scritto "la proroga è ammessa salvo i casi"...

Il Dott. Angelo Benfante: No, Presidente, attenzione, "la proroga non è ammessa salvo casi particolari", oppure "la proroga è ammessa solo in questi casi particolari". La proroga di base, non è ammissibile, ti rifai la domanda, però, se tu hai delle situazioni particolari, allora questa si può fare. Questo era il senso del concetto e tra l'altro, ripeto il Regolamento che di trappole di questa situazione per come è impostato ce ne sono state parecchie, infatti il taglia e cuci negli articoli è esattamente per questo, ma queste sono proprio di base, come proponeva l'Anutel. Però comprendo benissimo la perplessità.

Il Presidente del Consiglio: Quindi questo come ha lasciato il dubbio a me e a lei, lascerà dubbi interpretativi.

Il Dott. Angelo Benfante: All'inizio rilasciava il dubbio, ma ora non lo lascia più, però se siete d'accordo, se queste sono le casistiche, come dice il Consigliere Marino, le possiamo valutare poi con il prossimo Consiglio Comunale, del resto non cambia la struttura, non sto andando a colpire una fascia piuttosto che un'altra e quindi entra in vigore così. Presidente, io sono qui in Consiglio Comunale per chiarire un po' il Regolamento, non mi aspetto emendamenti in questa seduta. Perché non mi aspettavo niente in seduta? Perché per avere fatto delle Commissioni, per avere

letto, per avere trasmesso il regolamento, me lo aspettavo eventualmente il venerdì qualche segnalazione. Ma non per lei, Presidente, perché questo consente a me e ai Revisori, poi, di valutare in maniera più chiara e in maniera più tranquilla, se vogliamo quelle che sono eventuali emendamenti ed eventuali situazioni, perché altrimenti si corre il rischio che quello che sembra una cosa a prima vista fattibile, poi, porta a un risultato esattamente opposto e noi stiamo trattando una cosa che le dicevo aveva già tratto in inganno. Ma se non colpiscono effettivamente il significato nella sua interezza e per quanto riguarda la tassa, sarei se lei è d'accordo per cumularle e poi farle successivamente queste variazioni, specialmente queste che riguardano una migliore espressione del periodo, che non cambiano la sostanza. Se cambiano la sostanza allora ne parliamo, mi segue Presidente? Ci prendiamo l'impegno disponibile anche alla prossima seduta comunale e anche per i Revisori stessi, che comunque la prossima seduta forse ci lasciano. Andiamo avanti Presidente.

Il Presidente del Consiglio: Articolo 26, comma 3. Si parla di una somma pari a 20 annualità, volevo semplicemente capire perché questo arco temporale da cosa scaturisce.

Il Dott. Angelo Benfante: In sintesi, sta comprando il passo carrabile, cioè o lo paga annualmente oppure mi da indietro le tasse e siamo pace, questo previsto dalla norma, non è o non è solo qui riportato, anche da qualche altra parte all'articolo 46, comma 7. Le novità sono chi vuole può assolvere direttamente acquistarsi il passo carrabile vita natural durante pagando 20 annualità e anticipo in maniera secca.

Il Presidente del Consiglio: Andiamo all'articolo 32, comma 15. Secondo me invece, qua dobbiamo inserire che i portatori di handicap, soltanto coloro che sono in possesso dei requisiti della legge 104/92, articolo 3, comma 3, perché, lasciandolo portatori di handicap in maniera generica, rischiano di entrare in tutte le casistiche.

Il Dott. Angelo Benfante: Questo è un emendamento che effettivamente si può modificare anche in questa sede e aggiungere anche "e successive modifiche e integrazioni", cioè non congelare quello che ha detto lei "legge 104, articolo 3, comma 3", ma aggiungendo "successive modifiche ed integrazioni" significa che non diventa più statico, ma diventa dinamico nella misura in cui dovesse essere modificata questa norma, automaticamente oppure assorbita in un'altra legge, automaticamente si sposta per questa categoria. Quindi non solo condivido quello che ha detto lei, ma aggiungerei pure e successive modifiche e integrazioni. Si può proporre l'emendamento già stasera.

Il Presidente del Consiglio: Ora le formalizzo l'emendamento e lo gira pure ai Revisori per il parere. All'articolo 33, comma 1 io specificherei qual è la norma di riferimento.

Il Dott. Angelo Benfante: E' la finanziaria, la 169 del 2019 che è la finanziaria del 2020 perché su tutto questo si basa il regolamento è anche riportato in proposta,

Il Presidente del Consiglio: Ma al fine di evitare, qualcuno che si aggrappi. Poi, infine, negli allegati A e B. Come mi ha anticipato il consigliere Marino poco fa, ci sono dei dati e delle vie che aggiungerei alla categoria 1.

Dott. Angelo Benfante: Presidente, fermo restando che qui potete fare un po' logicamente la valutazione ritenendo opportuno, ma come ha accennato già il Consiglio devono essere discusse in Commissione emerge la necessità di andare a rifare non soltanto la categoria di queste strade, ma proprio lo stradario, cioè ci sono delle strade che non è ben chiaro se appartengono o meno praticamente al Comune, vedasi per esempio, il caso e di alcune strade che poi sono invece Reggio Trazzera e quindi non appartengono al Comune o il caso, non le nascondo la perplessità sulla strada statale 113, perché mi si dice da una parte che praticamente è stata acquisita dal Consiglio Comunale, ma atto consiliare non ce ne, c'è solo un atto di Giunta, dall'altra c'è stato un atto di restituzione da parte dell'ufficio tecnico, dico per esempio, questo è capire cosa è del Comune e cosa non lo è, quindi se già volete fare delle modifiche sulla prima categoria piuttosto che sulla seconda bene, fermo restando che, in ogni caso credo che sia ormai improcrastinabile la verifica dello stradario comunale, questa necessità ce l'ha, sia l'ufficio tributi, per andare a verificare direttamente su quale strada andiamo a fare pagare per esempio un suolo pubblico su una strada che è provinciale che mi si risponde, guarda che io non devo pagare, te lo pagherà la Provincia e o viceversa, per fare chiarezza sia per i tributi, ma la stessa necessità l'aveva anche l'ultimo censimento. Per esempio, è nata questa necessità, all'ufficio demografico per fare un po' una sistemazione, quindi so che la collega, ad esempio, dell'ufficio demografico stava avviando un'attività in tal senso, prenderà ovviamente un po' di tempo. Questo per dire un po' che non è presa sottogamba, anzi, questa è un'attività che stiamo valutando. Nel merito se lei, Presidente, ha già qualche strada da inserire come categoria e se vuole valutare, io non li conosco nemmeno alcune strade.

Il Presidente del Consiglio: Sì, secondo me, il ragionamento fatto anche su alcune confusioni, perché alcune strade sono continuazione di altro, cambiano nome in corso.

Il Consigliere Troia Giuseppe: Presidente, mi scusi, in realtà ci sono strade anche nella frazione di Porticello che in realtà non sono tanto più percorse quanto altre.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Con il consigliere Troia c'eravamo impegnati su questo, Presidente, queste sue perplessità, soprattutto sullo stradario, noi l'abbiamo analizzata in tutto e per tutto in Commissione.

Il Presidente del Consiglio: Ma difatti io proprio sulla statale 113, dove secondo me si fa proprio attività economica sulle sponsorizzazioni che noi li trattiamo con i guanti bianchi, e penalizziamo le nostre attività commerciali, è una cosa che mi lascia molto perplesso. Come volevo parlare di via Pezzillo che metà via Consolare si chiama via Consolare, quello che per sbaglio ricade su via Pezzillo. Secondo me queste piccole cose le possiamo anche correggere ora, perché dice giustamente il ragioniere, alcune strade io non le conosco, ho fatto difficoltà io a capire che metà strada si chiama via Consolare e l'altra metà via Pezzillo. Ci sono delle incongruenze.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Noi, infatti, con il Consigliere Troia e con Crivello Elena, fortunatamente in Prima Commissione c'è anche un bell'ambiente. Noi ne avevamo parlato, però secondo me a questo punto il discorso che io ho avuto col Segretario della Commissione, qualche piccolo problema, perché la Commissione già ne facciamo una ogni tanto, però deve essere fatta

per disquisire e analizzare e se dobbiamo fare cinque Commissioni per il regolamento, sei Commissioni non è un danno erariale, ma siccome qua ormai è passata l'idea che il Consiglio Comunale fa danno erariale, facciamo sei Commissioni, Consigliere Troia, mi dispiace che non c'è il Presidente Maria Orlando, lo vede come è finito? Che all'ultimo stiamo andando a lavorare in Consiglio Comunale.

Il Consigliere Troia Giuseppe: In realtà noi queste cose in Commissione le avevamo notate, siccome bisognava approvare il Regolamento, il corpo del regolamento e lo stradario era come allegato, non poteva essere modificato in quella sede,

Il Presidente del Consiglio: Ma puoi fare delle integrazioni su una realtà che conosciamo noi, è giusto che andiamo a fare le correzioni.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Sì, Presidente, ma noi conveniamo con lei. Lei ha perfettamente ragione, ma lo dico anche per rispetto di quello che è stato detto in prima Commissione, perché a questo punto lei capisce bene, che non possiamo rimanere... Noi l'altra volta abbiamo fatto due regolamenti, questo di qua, se non erro ha 56 o 58 punti e l'altro ha 19 punti. Io ho dovuto affrontare due regolamenti in una seduta di due ore, perché poi il Segretario di Commissione è oberato di lavoro e siamo sempre noi che ogni volta abbiamo una problematica, quindi anche per questo motivo per il regolamento delle Commissioni che chiediamo che noi non vogliamo il capo area a fare il segretario, dobbiamo cambiare anche questo, Presidente, noi dobbiamo avere la tranquillità di lavorare. Io non posso distogliere dal loro lavoro un Dottor Benfante, un ingegnere Gullo per venirmi a fare una Commissione, per fare gli amanuensi nella commissione. Io comprendo che noi stiamo dialogando, ci stiamo confrontando però per me, non dico che è offensivo, però mi sento anche sminuito nel mio lavoro, cioè io per avere un rispetto verso chi sempre ci addita che possiamo fare danno erariale, io mi debbo ritrovare che in Consiglio Comunale, che magari è un questionario che doveva durare mezz'ora, io sto trattenendo tutti i miei colleghi, per un lavoro che potevamo fare in Commissione. Tra l'altro non è che non ce ne siamo accorti, ce ne siamo accorti, siamo consapevoli ed è messo anche a verbale, quando io mi facevo un regolamento, abbiamo avuto cinque giorni di tempo, ogni giorno mi andavo a studiare due, tre articoli perbene, mi confrontavo anche con i Consiglieri che non fanno parte della Commissione e magari avevano qualche perplessità come la stiamo avendo oggi. Noi oggi dovevamo soltanto approvare o non approvare, invece debbo fare emendamenti e magari io mi ritrovo che sono qua in permesso lavorativo. Questo è quello che non va, Presidente, quello che non va e lo ripeto da quattro anni, la mancanza di rispetto verso il Consiglio Comunale, verso i componenti.

Il Presidente del Consiglio: Perdonatemi, in Commissione siete voi che vi dovete fare rispettare, perché non state facendo danno all'erario quando state sviscerando un regolamento o un atto inerente la cittadinanza, state adempiendo al mandato che vi ha dato la cittadinanza.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Presidente, io le do perfettamente ragione e chiedo venia, però può parlare anche con l'assessore Venturi e con i partecipanti, purtroppo anche questa volta è finita così e, come sempre io ho torto e qualcuno dice che ha ragione. Se vuole si può

confrontare con l'Assessore Venturi e con i colleghi della Commissione, purtroppo in quella giornata doveva finire diversamente, il tutto doveva finire sempre per vie formali.

Il Presidente del Consiglio: Andando avanti, a questo punto, se voi prendete l'impegno come Commissione che andate a fare la variazione sulle vie, sono io a ritirarlo in questa sede. Noi facciamo i consiglieri comunali siamo noi che diamo la programmazione.

Il Consigliere Marino Gaetano Daniele: Mi è stato detto che distorco sempre la realtà, da quello che andiamo a lavorare. Quando io ho fatto presente alla SS 113, specialmente mi è stato detto che distorco sempre la realtà, cerco sempre un'occasione per distorcere la realtà. Quindi, Presidente, volevo dire io non vengo in Consiglio Comunale o in Commissione per litigare, io vengo per cercare di rispettare il mio mandato, ho fatto presente che non sono in Consiglio Comunale o in Commissione perché io mi sono auto eletto, ma ho dei cittadini alle spalle che mi hanno dato di rappresentarli in questa adunanza, ma purtroppo ripeto a dire ho sbagliato. Assessore Venturi, lo sta ascoltando, lei che è l'amministrazione ed era in quell'aula.

Il Consigliere e Assessore Venturi Maddalena: Consigliere Marino, io ho sentito una parte del suo discorso perché ho avuto un problema, però posso solo confermare ciò che ho sentito.

Il Presidente del Consiglio: Il punto dell'inserimento delle vie ve lo riportate in Commissione, poi cercate di inserire o di dare la corretta rilevanza a strade che devono essere in una categoria piuttosto che in altra e via dicendo. Prima di andare avanti ho una grossa perplessità, Dottore Benfante, articolo 62 **"Disposizioni finali"** comma 4. ***"I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono approvati in prima applicazione dal Consiglio comunale in sede di approvazione del regolamento allegato B per gli anni successivi vengono stabiliti dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione del suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno"***. Io so benissimo che questo regolamento ha il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dott. Benfante e il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ma mi sorge una domanda che voglio porre sia a lei che al Collegio dei Revisori. Secondo me era più corretto che la determinazione dei moltiplicatori delle tariffe, fosse fatta direttamente dalla Giunta piuttosto che dal Consiglio Comunale. Vorrei capire le motivazioni.

Il Dott. Angelo Benfante: Premettiamo che in Italia, mi scusi il termine Italia, ma dobbiamo dire Italia e Sicilia, in Italia l'articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali è chiaro nell'escludere al Consiglio Comunale la competenza su quanto riguarda le tariffe, quindi il Consiglio approva lo schema e poi demanda a un organo che è normalmente la Giunta Comunale. Questo in Sicilia, regione a statuto speciale non è così, perché negli anni addirittura ci sono state tante confusioni su quella che era, per esempio, un tributo, che è la TARSU perché, per esempio, la legge in riferimento alla 18/91 che recepisce quella parte di testo unico, in particolar modo delle funzioni del Consiglio Comunale, non prevede proprio la parte che esenta, che esime il Consiglio Comunale dall'approvazione tariffe, quindi significa che il Consiglio Comunale può tranquillamente approvare le tariffe. Addirittura una norma sempre della 18/91, non mi ricordo il numero, dice che, laddove

nulla sia previsto da leggi, da Statuto o da Regolamento la competenza residuale, è del signor Sindaco. Io mi sono ritrovato per esperienza personale ad approvare tariffe di TARSU, per esempio, in un Comune che si chiama Bompietro con determinazione del Signor Sindaco, in un altro Comune le hanno approvate di Giunta, al Comune di Ventimiglia di Sicilia si usava invece una previsione statutaria che prevedeva che la Giunta proponeva la tariffa al Consiglio, quindi ognuno si regolamentava un po' come meglio credeva anche da Statuto, eccetera. Ora lo Statuto del Comune di Santa Flavia, nulla dice e fa un rimando di tipo generico, trattandosi di un nuovo tributo, perché questo è totalmente un nuovo tributo, dove la legge, a differenza di altri tributi come è stato per la TARI che ha detto **“sai che c'è Consiglio comunale approvati delle tariffe tu”** e ha fatto chiarezza, in questo caso non ha specificato l'organo competente. Per evitare ricorsi di qualsiasi genere che possono inficiare praticamente in una prima battuta il tributo andando a fare ricorso al TAR, non lo vedo molto probabile, ma successivamente andare in commissione tributaria, questo sì che lo vedo probabile, allora si sta blindando, né più né meno del tributo, dicendo **“il Consiglio Comunale come competenze che gli consente la Regione Siciliana secondo la formulazione dell'articolo 42 vigente in Sicilia, se approva uno schema di tariffe, richiama con le Nazionali”**, dopodiché domanda alla Giunta che anche domani mattina, anzi, Presidente, rassicuro, domani mattina perché è previsto un'attività di Giunta laddove questo Consiglio, ovviamente, non avesse altre modifiche da fare, verrà praticamente messo in capo nuovamente alla Giunta Comunale quello che è il suo compito, poi, di determinare le tariffe. Quindi è proprio uno spirito di salvaguardia del tributo ed evitare, i ricorsi ed essere più chiari, possibili che si è praticamente utilizzato questo sistema, sistema tra l'altro condiviso pure dai Revisori dei Conti, perché, ripeto, in Sicilia ciò è consentito, ciò è permesso, e lo Statuto del Comune di Santa Flavia, nulla specifica in merito a una competenza esclusiva della Giunta piuttosto che del Sindaco solo andare a fare le tariffe. Alla base ci sta solo una motivazione di carattere tecnico per la garanzia di tutti, sia per il Consiglio Comunale che della Giunta, perché sono dell'idea che meno ricorsi si fanno, meglio lavora l'Amministrazione tutta. Questo era il pensiero che stava alla base.

Il Presidente del Consiglio: Come lei giustamente ha il dovere di dover tutelare l'Ente ed evitare ricorsi, io ho il dovere di fare le domande per tutelare il Consiglio Comunale volevo sentire il dottore Cilea.

Il Dott. Eustachio Cilea: La stessa domanda che lei si è posto, giustamente ce la siamo posti pure noi, quindi a questo punto noi siamo arrivati pure alla determinazione, considerata appunto, come ha spiegato bene il Dottore Benfante, in Sicilia siamo sotto tutela dell'Assessorato agli Enti Locali e su questo sono nati diversi contenziosi, anche il Comune di Palermo, mi ricordo, lo stesso Comune di Santa Flavia, e qualcun'altro Comune si era posto il problema. Il fatto che questo Regolamento, con queste tariffe, venga approvato dal Consiglio Comunale dovrebbe veramente blindare, dopodiché sarà in aggiunta a dover successivamente valutare essendo in Amministrazione qualsiasi altro, quindi io penso che è una forma proprio di garanzia del Consiglio, soprattutto. Fermo restando che, ovviamente, tutti i pareri che noi diamo, come lei sa, sono pareri obbligatori ma non vincolanti. L'abbiamo affrontato in maniera molto approfondita e quindi riteniamo che questo va a blindare possibili contenziosi anche futuri.

Il Presidente del Consiglio: Dott. Amaducci vorrei sentire la sua opinione sul fatto che le tariffe, come è nato a me il dubbio l'hanno avuto pure i Revisori che l'hanno analizzato se, a suo avviso le tariffe nel momento in cui il Consiglio Comunale è l'organo che in questa sede viene deputato ad approvare insieme al Regolamento corretto o debbano essere in capo alla Giunta.

Il Segretario Comunale Dott. Amaducci: Le dico esattamente quello che penso. Se vengono inserite in un atto regolamentare, e allora possono essere inserite e sono di competenza del Consiglio Comunale, poi, come ha detto benissimo il dottore Benfante, cosa che condivido pienamente e anche il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Cilea, effettivamente noi in Sicilia siamo in una situazione un po' particolare, per cui da noi le competenze non sono le stesse competenze che ci sono in termini di Testo Unico degli Enti Locali, non tutte le norme sono state recepite, però ripeto a dire, se inserite in un atto regolamentare è corretto che vengano inserite nell'atto, così per come lo approvate o se lo approverete questa sera, dopodiché però possono essere modificate in Giunta e come ha detto effettivamente il dottore Benfante, perché le garantisco io, sono vent'anni che faccio questo lavoro e ho girato per vari Comuni, ci sono dei Comuni nei quali addirittura l'approvazione la fa il Sindaco. il Sindaco fa una determina di approvazione delle tariffe, cioè non se ne capisce più niente, mi deve credere sul serio, io ve lo dico, lo dico a tutto il Consiglio Comunale che mi sta ascoltando, noi stessi Segretari siamo spesso in difficoltà. Io le dico una cosa, io ho fatto vari corsi a Roma per salire di fascia un po' come la Dottoressa Pirrone dovrà farli eccetera. Se noi ci spostiamo da Villa San Giovanni in poi, cioè dalla Calabria è un altro mondo, mi deve credere, Presidente, è un altro mondo, non si riesce a capire bene come comportarsi, però le dico, sono assolutamente d'accordo circa il fatto che, se sono inseriti nell'atto regolamentare, considerato che il regolamento è di competenza del Consiglio Comunale assolutamente le tariffe possono essere inserite, poi però vanno modificate anche in Giunta. Sono assolutamente d'accordo con quello che c'è scritto nel nell'articolo che lei ha citato nel Regolamento. Assolutamente sì.

Il Presidente del Consiglio: Ma non in questo caso, perché nel momento in cui noi le stiamo approvando, la Giunta può solo valutarle o sbaglio Dott. Benfante e dal prossimo anno che può modificarle.

Il Dott. Benfante: La Giunta può modificarle se vuole.

Il Segretario Comunale: Sono assolutamente d'accordo, però dico, in questa sede cioè è in fase di approvazione di Regolamento se sono inserite nel regolamento, in quanto atto di natura regolamentare, non è un atto che modifica le tariffe, Presidente, o istituisce le tariffe, è un atto regolamentare, dobbiamo andare alla natura giuridica dell'atto, la natura giuridica è quella di un regolamento, quindi possono essere inserite, poi successivamente vanno modificate anche con atto di Giunta.

Il Consigliere Napoli Pietro: Vanno modificate o possono essere modificate, perché altrimenti sembra che noi oggi siamo l'organo cattivo.

Il Segretario Comunale: Domani ci sarà Giunta, fermo restando l'approvazione di stasera.

Il Consigliere Napoli Pietro: Sì, ci sarà Giunta, non c'è l'assessore al bilancio che può rispondere, però l'atto di indirizzo della Giunta qual è? Perché oggi noi andiamo a stabilire dei coefficienti che magari domani la Giunta può raddoppiare o dimezzare da 1 a 5, per cui oggi noi siamo i cattivi e domani magari la Giunta può essere quella buona perché ha dimezzato le tariffe.

Il Segretario Comunale: Consigliere, mi perdoni, ha perfettamente ragione. Però questo dipende poi dalle economie di bilancio, nel senso che le tariffe, chiaramente, vanno determinate in ragione delle esigenze di bilancio, cioè dovete sempre considerare che le tariffe non sono per fare i cattivi o i buoni vanno fatte in relazione chiaramente alle esigenze che ci sono di coprire i costi, eccetera. Fermo restando che comunque, sempre come ha detto poco fa il Dottore Benfante, considerato che però oggi è tutto fermo, sostanzialmente noi scriviamo queste somme, il ragioniere ci fa il bellissimo bilancio, ma in realtà questi soldi noi non li vediamo momentaneamente, quindi comunque, non siete neanche dei cattivi nei confronti dei cittadini, io lo dico come cittadino palermitano. A Palermo, siamo messi nella stessa identica maniera, cioè io abito qua a Palermo, sostanzialmente c'è tutto bloccato, infatti, che una città che è in una situazione allucinante, però dico, voi non siete momentaneamente i cattivi se lo inserite in un atto di natura regolamentare, perché domani lo potete andare a cambiare, infatti io anche la disquisizione, che faceva prima il Presidente relativamente a "IM" e "NEL", eccetera, io momentaneamente non andrei a toccare, perché comunque domani se facciamo un altro Consiglio Comunale, si può andare a modificare qualunque tipo di cosa, ma in questo momento anche se cambiamo "IM" in "NEL" ci vuole il parere del ragioniere, ci vuole il parere del Collegio dei Revisori, eccetera, diventa tutto molto più complicato, per carità, dico, io sono qua, non ho nessuna difficoltà, ma diventa tutto molto più complicato, considerato che comunque è un atto suscettibile di modifica domani mattina.

Il Consigliere Napoli Pietro: Io la ringrazio di quello che ha detto, però io ormai dal 2017 sono all'interno di questo Consiglio Comunale, come suol dire, ne ho viste di cotte e di crude, cioè quella che sembrava essere una proroga semplicemente laddove si potesse fare di una seduta o di altre sedute per l'urgenza per poi portarla alla sessione ordinaria. Sappiamo un pochettino che ormai da anni e anni si sono persi nel cassetto, per cui se sono piccole cose come quelle che ha elencato il Presidente e, tutto sommato, penso che buona parte già il Ragioniere generale penso che abbia convenuto, dico sarei dell'idea di portarla. Per quanto riguarda i coefficienti, giustamente, però non lo so, perché per me possiamo sterilizzare la cosa dicendo quando trattiamo coefficiente 1 a tutti i valori e poi domani la Giunta, visto che già domani si va a fare in base alle poste di bilancio, naturalmente tutte le varie modifiche in base al momento, poi non so gli altri. Come diceva il Consigliere Marino, sembra quasi la riunione che andiamo a fare in Commissione, ogni volta sembra essere qualcosa che andiamo a togliere denaro o perché chiediamo delle notizie. Sulla strada statale 113 a oggi i passi carrai, per esempio, pagano al Comune già un gettito, quindi dico che motivo abbiamo di non avere naturalmente i passi carrai assoggettati a questo sulla strada statale 113. Sulla strada statale 113 inoltre abbiamo dei tabelloni regolarmente, forse in una recente interrogazione mi è stato detto dal Sindaco, dato da un concessionario pubblicitario, questa concessione qualcuno gliel'ha data e penso che siamo stati noi Comune a dare la concessione. Quindi, alla fine un rapporto col Comune l'abbiamo sempre, saranno poi loro, eventualmente su alcune strade a dirci quali sono. Un po' come diceva il

Consigliere Marino, effettivamente un po' lo stradario deve essere fatto nuovo, potrebbe essere fatto, deve essere fatto nel più breve tempo possibile, perché naturalmente un esercente, deve sapere se ha un'esenzione per il 20, 30, 40 o 50%.

Il Segretario Comunale: Infatti, senza voler togliere nulla alle correttissime osservazioni del Presidente, io immaginavo che, essendo passato in Commissione già andasse in maniera abbastanza tranquilla, de plano, come dicono quelli che studiano sui libri di diritto, cioè che se ne andasse in automatico e invece effettivamente ci sono delle perplessità, però purtroppo c'è il discorso che dobbiamo rispettare il termine del 30.04.2021.

Il Presidente del Consiglio: Noi, non solo il termine lo rispetteremo, ma sicuramente stasera vedremo di trovare un punto di sintesi che permetta al Consiglio di essere sereno.

Il Segretario Comunale Le sue osservazioni sono, a mio avviso assolutamente correttissime, anche in funzione del fatto che voi ci vivete sul territorio, per cui comunque vi dovete riscontrare poi e raffrontare con i cittadini.

Il Presidente del Consiglio: Personalmente credo in quello che è l'organo del Consiglio Comunale, sarò il primo io ad argomentare nel merito delle strade, rinviando tutta alla Commissione per quanto concerne questo aspetto, che andranno a sviscerarlo stavolta, quindi, nel rispetto dei miei colleghi, ritirerò quello che era la mia idea iniziale e darò spazio a loro. Nel momento che mi avete delucidato su quello che riguarda le tariffe, ora ci sono dei punti che però vorrei chiarire e qui vorrei modificare, perché per quanto riguarda ad esempio la tabella dei coefficienti, ci sono dei parametri che a mio avviso in questa sede vanno modificati, domani la Giunta quello che potrà fare farà, però ritengo io opportuno farlo. Nel numero 1, "**Passi, accessi carrabili**", mi chiedo perché la tariffa annuale e tariffa giornaliera hanno lo stesso coefficiente. Personalmente io la tariffa annuale, la farei ridotta rispetto a quella giornaliera.

Alle ore 20:30 esce dai lavori consiliari il Consigliere Marino Gaetano Daniele – Presenti n. 12

Il Dott. Angelo Benfante: Presidente, come dicevo, mi create non poche difficoltà a rispondere questa sera, perché devo andare a vedere tutta quella che è la normativa legata, perché alcune cose sono "fissate" per la classe demografica proprio dalla normativa, quindi su alcune cose io avrei bisogno di qualche ora per dare una risposta, perché non è che ho tutto a disposizione, se questa cosa la verificavate venerdì c'era il tempo di organizzare, controllare e rispondere. La risposta immediata, estemporanea mi crea qualche difficoltà perché il rischio che si corre è di dire cose improprie, per non dire una fesseria, perché siamo collegati, mi lasciava abbastanza perplesso quando dicevo di discutere di eventuali emendamenti già in sede di Consiglio Comunale. Le tariffe, di fatto, sono state calibrate proprio per avere un gettito pari a quello che è dello Stato, della classe demografica da 10.000 a 30.000 abitanti, saranno riproposte tali e quali per quest'anno alla stessa maniera proprio perché è inutile che ci giriamo attorno, come detto, non avremo chissà cosa andare a chiedere ai cittadini, perché anche se le raddoppiamo, lo Stato ci dice che sono esenti fino al 31/12. Invece poteva essere come ragionamento fatto inizialmente, un momento per andare a sagomare, non quest'anno, ma l'anno successivo, su quello che possono

essere la realtà locale, anche perché lei mi conosce abbastanza bene, io guardo il bilancio prima di tutto, ma non posso non tenere conto della realtà che stiamo vivendo, e il Covid lascerà strascichi non indifferenti da ogni punto di vista. Quindi quello che si è proposto altro non è che la facciata proposta dallo Stato per queste tariffe per la classe demografica, si riproporranno tali e quali, ripeto, liberissimo di proporre eventuali emendamenti, non so se sono in condizioni di risponderle immediatamente, insieme ai Revisori, perché bisogna andare a vedere tante, tante cose, non sono semplici queste tariffe.

Il Consigliere Napoli Pietro: Ci sono alcune cose che effettivamente, visto, che tra l'altro domani c'è Giunta, sarà poi la Giunta che ha tutto il tempo per vedere sicuramente, però dico, come Consigliere Comunale per fare occupazione per contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti, una riduzione solo del 20%, coefficiente 0,8, anzi, per avere un Paese bello, senza i sacchetti, questi che sono i contenitori porta a porta, penso, anzi dobbiamo incentivarli come Consiglio Comunale, piuttosto che andare ulteriormente a tassarli. Per cui, ad esempio, una mia proposta era eliminare questa voce, portando allo 0,2.

Il Dott. Angelo Benfante: Non so se lo possiamo fare, perché ci sono dei parametri, ci sono delle forbici, come i parametri per la TARI, per esempio, dei coefficienti KA, KB, KC e KD propongono delle forbici, al di là delle quali non si può andare, né in minimo né in massimo. Ora tutte non le ricordo e, considerata anche la sede ho bisogno proprio per alcune cose, di appoggiarmi all'ufficio, per forza di cose, perché ho il database che in questo momento sta andando in aggiornamento e non lo posso utilizzare, perché dalle 20 in poi fanno il backup di tutti i sistemi e quindi il sistema Halley è fuori uso fino a quando non finisce il backup. Quindi la risposta data stasera mi può creare qualche difficoltà. Ci stiamo solo prendendo in giro e, onestamente, il rispetto che porto e che ci portiamo reciprocamente l'un l'altro, non mi sembra il caso di dire sì, si va bene, fate quello che volete tanto domani, lo ripropongo, non è secondo me, è un comportamento corretto, quindi la risposta è sì, si può fare, non si può fare, ma mi può creare qualche difficoltà. Ci può creare qualche difficoltà, perché si rischia poi di andarla a portare domani mattina in Consiglio con una rettifica, e non vorrei che passasse il messaggio politico che il ragioniere fa un po' quello che gli pare e piace nei confronti del Consiglio, perché non era assolutamente questo quello che si vuole proporre, anzi è il meglio per la situazione che stiamo vivendo.

Il Consigliere Napoli Pietro: Siamo tutti qua, sia opposizione che maggioranza, almeno da quelli che vedo, stiamo avendo i numeri, anche perché effettivamente capiamo il problema del bilancio e del piano di previsione, però si metta anche nelle parti dell'opposizione che ha una presidenza che già pone alcune perplessità che sono sacrosante, giustamente ci sta dando delle risposte. Per noi che non dovremmo occuparci di coefficienti o di tariffe, materialmente noi abbiamo l'amministrazione che non ci sta, non gli uffici, ma l'Amministrazione politica che oggi non ci sta dando alcuna garanzia, che siano questo, manterremo questo, lo dimezzeranno al minimo. Dall'altro tutti dite che non cambierà nulla, non è vero, forse non cambierà nulla, forse per l'esercente che avrà determinati codici ATECO che usufruirà di una sanatoria, ma tutti quelli che sono i passi carrabili o la pubblicità, soprattutto, questi avranno delle ricadute e il verbale che andiamo ad approvare oggi, paradossalmente ha vigore, se non sbaglio dal 01/01/2021. Per cui se

un'ulteriore variazione verrà fatta di strade o di coefficienti, tra 2, 3 mesi varranno da quella data in poi, per cui per i primi sei mesi noi con la votazione di oggi, già stiamo dando i primi cinque mesi, sicuramente una tariffa.

Il Dott. Angelo Benfante: Lei sta dando certamente la tariffa, ma a chi stiamo andando a tassare in questo momento sotto forma di tariffa?

Il Consigliere Napoli Pietro: Tutte le pubblicità presenti nel territorio, tutti i passi carrabili.

Il Dott. Angelo Benfante: Di pubblicità questo Comune incassa meno di 500 euro all'anno, di quale pubblicità parliamo. Che la vedete è un discorso, che la incassiamo è totalmente un altro.

Il Consigliere Napoli Pietro: Io sono convinto che, se questi regolamenti, con un minimo di efficienza venissero applicati, noi il problema delle casse del Comune, l'avremmo già tutto risolto, se effettivamente riuscissimo, anche per quelli abusivi. Perché il sottoscritto ha fatto una interrogazione comunale sulle affissioni abusive, l'indomani, finalmente, l'Amministrazione si è precipitata a fare eliminare tutte quelle che erano le affissioni abusive nel giro di due mesi, siccome non passa nessuno, sono ricomparse tali e quali, per cui io sono d'accordo, andare a tassare in qualche modo queste forme di pubblicità. Le faccio un esempio, sulla strada statale 113 si è aperta una nuova attività commerciale ed ha una intera parete con pubblicità. Naturalmente è logico che se fa pubblicità con un mega tabellone, come ha detto il Consigliere Marino Gaetano Daniele sulla nazionale di 6 metri per 4 è logico che deve andare a pagare un canone, soprattutto i grossi concessionari hanno tutto l'interesse ad avere, naturalmente, dei pannelli visibili in località visibili, però dico, dall'altro, andare a tassare pure il contenitore per la raccolta rifiuti porta a porta di un condominio piuttosto che avere tutti i sacchetti là davanti, fare un'occupazione di suolo pubblico pure per quello mi sembra paradossale, o almeno se lo devo applicare, perché la legge me lo impone, cercherò di applicare il parametro minimo per questa voce. Così come occupazione senza scopo di lucro effettuata da Associazioni, Comitato, partiti politici, è il minimo per questa categoria, sicuramente, invece, chi ne ha un utile commerciale, per cui avrà un'attività magari su quello, posso andare ad agire in modo maggiore, con dei coefficienti un po' più aumentati. Questo almeno l'idea mia di consigliere di opposizione poi non so gli altri.

Escono dalla seduta consiliare i Consiglieri Imboccari Antonella e Crivello Giuseppe – Presenti n. 10.

Il Dott. Angelo Benfante: Ripeto, quello che si è fatto è prendere le tariffe base, convertirle, perché si vanno a prendere queste tariffe nazionali e riportarle tali e quali con i coefficienti. I coefficienti applicati, sono questi, in questa fase che competono a voi, perché la norma in teoria parla di applicare i coefficienti trattandosi di un nuovo tributo, lo chiamano in maniera diversa, ma alla fine accorpa sempre tre tributi, quindi coefficienti sono per arrivare a quella che è la previsione della norma del 507/93 che è quello che si è proposto in questa fase, tutto qua. Poi ripeto, la forbice, siccome è ampia, non vorrei che in questa fase si dia un parere di regolarità tecnica favorevole, piuttosto che non favorevole in maniera impropria, anche perché le tariffe, ripeto, quelle saranno di quest'anno. Si coglieva l'occasione invece per dire facciamo, poi

modelliamole successivamente, anche in funzione dell'aiuto statale, e non sappiamo perché non si esprime quello che vuole fare la Regione siciliana per l'anno 2021, perché non è dato saperlo, non ci ha detto nulla, può essere che riproporranno fra qualche mese la stessa attività che arrivava al fondo perequativo. Attenzione, non è che ci hanno dato somme, promesse quante ne vogliamo, soldi sul fondo perequativo zero, però, avevamo ripromesso sempre sull'attività per quanto riguarda il suo pubblico, l'agevolazione per le attività commerciali.

Il Presidente del Consiglio: L'ultima domanda, così andiamo in conclusione. Nel momento in cui volessimo noi mettere un parametro pari a uno su tutti i coefficienti.

Il Dott. Angelo Benfante: Sono costretto a dare parere negativo, perché su coefficiente uno è improprio, per forza di cose.

Il Presidente del Consiglio: Se non ci sono altre domande passo a formulare i due emendamenti, quello relativo all'articolo 33 e quello relativo all'articolo 32. Ci sono altri interventi?

Il Consigliere Alioto Luigi lo questa sera sono chiamato come lei, come tutti gli altri colleghi ad approvare un atto, un Regolamento che sia il più possibile chiaro a noi. Io stasera mi sarei aspettato qualcuno che mi dicesse quali sono i risvolti sul territorio nell'applicazione di questo canone, i risvolti sulle attività commerciali.

Entra nella seduta consiliare il Consigliere Marino Gaetano Daniele – Presenti 11

Il Consigliere Marino: Io, come ripeto sin dal primo anno il 2017, prima o poi questo problema delle Commissioni doveva accadere e oggi è accaduto. Purtroppo mi limiterò a parlare adesso in Consiglio Comunale, spero di far sì che lei al più presto convochi una riunione in maniera privata tra noi. Tutti i Consiglieri Comunali hanno perfettamente ragione oggi, quello che doveva fare la Commissione comunale non è stato fatto, ma non perché i componenti della Commissione comunale, credo di poter parlare a nome di tutti, siano inadeguati, ma proprio perché siamo sempre alla stessa situazione, sempre purtroppo i funzionari di questa Amministrazione comunale, ogni tanto vogliono prendere il posto o prendere parola al posto della politica, questo mi è successo, la giornata della Commissione, ho scritto, ho chiamato il Presidente della Commissione e anche all'Assessore Venturi di non scrivere tutto nero su bianco di quello che era accaduto, sicuramente si ritorcerà contro di me, si sta ritorcendo contro tutta la Commissione che sta sembrando inadeguata, impreparata, mentre in Commissione ci siamo ragazzi volenterosi che abbiamo voglia di spulciare e lavorare su quello che ci viene proposto. Veniamo in Consiglio Comunale o in Commissione con voglia di lavorare e capirne sempre di più. Finalmente è accaduto. Io lo aspettavo da quattro anni, oggi è accaduto. Colgo l'occasione che c'è il cambio del nuovo Segretario che finalmente, dopo quattro anni di attività politica, sento rispondere che conosce la materia, non che si deve informare, e il prossimo Consiglio ci darà informazioni, mi complimento di questo anche per l'Amministrazione che finalmente ha scelto l'uomo giusto al posto giusto, che risponde il luogo senza bisogno di farci attendere una settimana, due settimane sulle risposte, non voglio parlare tanto, ma a oggi ho visto questo, conosce la materia e spero che anche lui sarà un motivo per andarmi a confrontare e finalmente fare rispettare la politica, soprattutto il Consiglio

Comunale, in questo Comune, farlo rispettare. Finalmente si è avverato quello che io speravo che si avverasse da tanto tempo, infatti anche lo stesso Segretario ha detto "lo credevo che arrivasse qua il Regolamento è andasse tutto liscio". Segretario, la informo che non è la prima volta che noi dobbiamo emendare un Regolamento in Consiglio Comunale, non è la prima volta. L'altra volta io ho abbandonato i lavori di Commissione comunale, ho abbandonato, sono andato via, proprio perché in disappunto con chi pensava che io non potevo fare domande o non potevo studiare il Regolamento articolo per articolo e siccome diventa poi una guerra personale, io nelle guerre personali, non voglio entrarci, io voglio fare il mio lavoro, voglio portare avanti il mio mandato con il massimo della dedizione e l'impegno verso la cittadinanza che mi ha votato. Dopo questo Presidente, io spero che prima o poi ci sarà un confronto, io purtroppo devo abbandonare, ma attendo che lei mi risponda per educazione, perché è giusto, Presidente, questo è il minimo perché rispetto sempre la sua onestà e il suo rispetto verso questo Consiglio Comunale. Infatti, lei lo sa pure, stamattina prima di arrivare in Consiglio gli ho scritto un messaggio su WhatsApp che lo possono leggere tutti i Consiglieri Comunali, perché questo è un altro fatto annoso di mancanza di rispetto verso i Consiglieri Comunali che siamo trattati, ma questo perché c'è una disgregazione proprio dalla politica locale. Pensiamo più a farci guerre tra di noi e non farci rispettare come figura istituzionale del Consiglio Comunale, perché non dimentichiamo molto spesso che noi siamo in Consiglio Comunale perché siamo la voce di quegli elettori di quel popolo che ci ha dato incarico a rappresentarli in quell'aula che dovremmo rispettare, Presidente, soltanto questo.

Il Presidente del Consiglio Comunale: lo la ringrazio per l'intervento. Io in questa sede proporrò solo due emendamenti che saranno squisitamente legati a due articoli di legge, proprio nel rispetto di tutta la Commissione, ed essendomi reso conto che i lavori sono andati in un certo modo sicuramente non per colpa dei Consiglieri che ne fanno parte, ma ci tengo a invitarla a due cose. Uno a prendere l'impegno, come so che lo manterrà insieme agli altri componenti di riportare in Commissione il Regolamento e di apportare le dovute modifiche che dobbiamo nel rispetto del nostro mandato, Numero due di restare in aula e otturarsi il naso come lo farò io, per votare il Regolamento esclusivamente perché dovuto per legge.

Alle ore 20:30 esce dalla seduta consiliare il Consigliere Marino Gaetano Daniele – Presenti n. 10.

IL Consigliere Napoli Pietro: Presidente, a questo punto volevo capire un pochettino come ci stavamo muovendo perché forse c'è un altro Regolamento pure da approvare. Quello che non ho capito è che abbiamo una parte di coefficienti che forse rimarrà invariata, ma ribadisco, la maggioranza, dal punto di vista politico, non ci sta dando oggi nessuna risposta, cioè noi abbiamo un Sindaco che non è presente in Aula a dirci quali saranno le linee guida domani di questa amministrazione e quale sarà da parte dell'Assessore al bilancio l'orientamento di quelle che sono naturalmente questi coefficienti, fermo restando i limiti di legge. Dottor Benfante, perché non riuscivamo noi ad essere propositivi e andare a fare riscossione, perché poi la stessa cosa penso che sia sulla TOSAP, sulla COSAP, dico sono naturalmente queste tutte voci che abbiamo, ma che non avevamo personale per andare a fare le verifiche, non avevamo personale che potesse andare a fare, i relativi controlli. Io per questo volevo capire un pochettino quale era l'andamento

dell'Amministrazione, cosa volesse fare, qui abbiamo due Assessori, l'Assessore Venturi e l'Assessore Cavezzano, purtroppo ci siete voi che siete anche Consiglieri oltre che Assessori, domani in Giunta quali saranno naturalmente l'input, sarà quello di lasciare al minimo le tariffe a parità di saldo o andare a fare cassa utilizzando la pubblicità, utilizzando il passo carrabile, perché io capisco che ai commercianti non possiamo più chiedere neanche una lira, fermo restando che saranno forse, come diceva il dottor Benfante, esentati fino al 31 dicembre, ma io, come Consiglio, oggi, come faccio a votare, una cosa in cui vado a chiedere ai cittadini di per sé che siamo saliti di fascia, cioè eravamo nella fascia prima e siamo saliti verso la seconda, per cui l'importo base è di per sé aumentato, ma su un metro quadrato di scivolo che prima si pagava la tariffa x, adesso rischiamo di pagare x per due.

Prende la parola l'Assessore Venturi Maddalena: La nostra intenzione sicuramente è quella di adottare le tariffe uguali ai parametri di legge, per quanto mi riguarda, poi, chiaramente mi riserverò di parlare con i colleghi e decideremo domani, cosa le devo rispondere.

Il Consigliere Napoli Pietro: La legge per fortuna ci dà una forbice, un minimo e un massimo, quali saranno poi alla fine, diciamo l'input, perché come ha detto il dottore Benfante, i conti alla fine devono appattare. Se abbiamo perso da tante altre parti, dobbiamo andare a cercare di recuperare da altre parti, ma una cosa è recuperare su un'insegna di una tabella di tre metri per tre metri, un'altra è andare a recuperare in un condominio che solo perché ha messo fuori quattro cassonetti per la spazzatura, va occupare oggi due metri quadrati di suolo pubblico, deve andare a pagare due metri quadrati di suolo pubblico con una maggiorazione pure, almeno una minima riduzione, perché sono due cose completamente diverse. Uno ne ha un guadagno in termini di visibilità e di guadagno. L'altro, per me Comune mi tiene il decoro urbano, perché avere i sacchetti tutti accatastati, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, per me amministratore, ognuno la pensa poi in modi diversi.

Il Presidente del Consiglio: Se non ci sono altri interventi, io passerei a proporre i due emendamenti. Il primo emendamento riguarda l'articolo 32, al comma 15, aggiungere "in possesso dei requisiti della legge 104".

Dott. Benfante Angelo: Quindi articolo 32 comma 15 nella sua stesura originale dice: "Le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi", diventa dopo "dei portatori di handicap in possesso dei requisiti della legge 104 del 92 articolo 3, comma 3 e successive modifiche e integrazioni" ivi compresi, e poi continua.

Il secondo, su questo io dico direttamente che c'è il parere tecnico favorevole e non credo che serva quello contabile, ma sono disponibili anche a darlo perché è una modifica di carattere tecnico quindi lo consideri anche favorevole poi non so i Revisori cosa ne pensino.

Revisore Cilea: Ne abbiamo parlato in chat, però chiedo al Segretario, noi lo possiamo formalizzare a voce?

Dott. Benfante Angelo: E' registrata, tra l'altro, io per questo le sto permettendo di dare già voce pure questo perché è registrata la conversazione, Presidente.

Il Segretario Dott. Amaducci: La figura del Segretario non è soltanto quella di fare l'amanuense che ascolta i Consigli Comunali, chiaramente verbalizza, per cui è chiaro che tutto quello che arriva e che si verifica in mia presenza io lo verbalizzo e fa fede fino a querela di falso, per cui per me va benissimo che voi diate il parere in questa sede così, perché tanto lo sto verbalizzando io, è chiaro però che mi farebbe piacere averlo per allegarlo poi alla successiva delibera, che comunque ci sarà. Che ci sia chiaramente sia la proposta di emendamento del Presidente del Consiglio Comunale, sia il parere del Ragioniere, anche se soltanto tecnico, sia il vostro parere contabile.

Dott. Angelo Benfante: Segretario, conferma il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole.

Revisore Dott. Cilea: Siamo pure coordinati con l'altro Revisore dottor Speranza e quindi in questa sede lo diamo a voce, dopodiché attendiamo il parere formalizzato tecnico e contabile e io stesso, dopo glielo farò avere sia al Presidente che al Consiglio.

Il Segretario Generale: Dottore mi perdoni, attendiamo prima la richiesta di emendamento, la proposta di emendamento perché ancora non ce l'abbiamo, voglio dire, è fatto in aula, poi il parere del Ragioniere e poi il parere vostro, sì assolutamente sì.

Presidente del Consiglio: Secondo emendamento, "all'articolo 33, comma 1", specificare che "trattasi della legge 160 del 27/12/2019" dopo le parole "al comma 821, lettera f", aggiungere "legge 160 del 27/12/2019".

Dottore Angelo Benfante: Parere, ovviamente, di regolarità tecnica e contabile favorevole, perché altro non è che la legge finanziaria, tutto il Regolamento richiama questa legge finanziaria.

Revisore Dott. Cilea: Anche per noi, va bene, Presidente.

Presidente del Consiglio: Da parte mia non ci sono altri interventi, se non ci sono interventi, io passo alla votazione.

Rientra nella seduta consiliare Il Consigliere Orlando Maria – Presenti n.11

In assenza di altri interventi, il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti il primo emendamento e cioè all' "Articolo 32, al comma 15", aggiungere "In possesso dei requisiti della legge 104/92 articolo 3, comma 3 e successive modifiche e integrazioni" per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il primo emendamento;
- Sentiti gli interventi in aula;
- Visto il Regolamento per funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 03 – Reg. Gen. N. 1078 del 09.11.2020;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 04 – Reg. Gen. N. 1174 del 27.11.2020;
- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 11**
- **Con n. 11 voti unanimi favorevoli, su proclamazione del Presidente del Consiglio**

APPROVA

L'emendamento così come modificato e cioè **“Articolo 32, comma 15, in possesso dei requisiti della legge 104/92 articolo 3, comma 3 e successive modifiche e integrazioni”**.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti il secondo emendamento e cioè all' **“Articolo 33, comma 1”**, specificare che trattasi della **“Legge 160 del 27/12/2019”** dopo le parole **“al comma 821, lettera f”**, aggiungere **“legge 160 del 27/12/2019”** per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il secondo emendamento;
- Sentiti gli interventi in aula;
- Visto il Regolamento per funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 03 – Reg. Gen. N. 1078 del 09.11.2020;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 04 – Reg. Gen. N. 1174 del 27.11.2020;
- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 11**
- **Con n. 11 voti unanimi favorevoli, su proclamazione del Presidente del Consiglio**

APPROVA

L'emendamento così come modificato e cioè **“Articolo 33, comma 1 Legge 160 del 27/12/2019”** dopo le parole **“al comma 821, lettera f”**, aggiungere **“legge 160 del 27/12/2019”**

Successivamente il **Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti la proposta di deliberazione così come emendata per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione emendata;

- Visto l'esito delle superiori votazioni;
- Visto il Regolamento per funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 03 – Reg. Gen. N. 1078 del 09.11.2020;
- Vista la determinazione del presidente del C.C. n. 04 – Reg. Gen. N. 1174 del 27.11.2020;
- **Consiglieri presenti n. 11**
- **Voti favorevoli n. 09**
- **Astenuti n. 02 (Napoli e Alioto);**
- **Con n. 09 voti favorevoli, n. 02 astenuti, su proclamazione del Presidente del Consiglio**

APPROVA

- **La proposta di deliberazione così come emendata.**

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Reg. Gen. n. del

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

GIUNTA MUNICIPALE

n. 01 del 09/04/2021 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 09/04/2021

Il Responsabile Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)

Parere di regolarità contabile:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 09/04/2021

Il Responsabile Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico.

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

- Visto che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- Considerato che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- Atteso che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- Preso atto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- Verificato che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Verificato che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- Considerato che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;
- Rilevato che, in conformità all'art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- Considerato, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità abusiva;
- Preso atto che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;
- Verificato che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
- Rilevato che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi: durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
- Dato atto che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;
- Rilevato che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- Rilevato, altresì, che il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

- Atteso che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- Considerato che il Canone unico è dovuto, altresì, per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per il quale il Comune ha rilasciato la licenza di esercizio e per quelli per cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel Comune;
- Evidenziato che il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato in solido al pagamento;
- Preso atto che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- Rilevato che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;
- Dato atto che il Comune di Santa Flavia appartiene alla classe demografica degli Enti aventi popolazione residente fra 10.001 e 30.000 abitanti;
- Vista la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;
- Considerate le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;
- Viste le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;
- Considerato che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;
- Preso atto che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- Rilevato che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021;
- Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*;
- Vista la bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone unico;
- Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- Dato atto che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;
- Visto il TUEL e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente;
- Vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 (*“Legge di Bilancio 2020”*);


- Vista la determinazione Sindacale n. 29 del 31/12/2020 n. gen. 1332, con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Informatica sino al 31/12/2021;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 1 comma 1 lettera e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) **Di approvare** il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella bozza allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che, a mente dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone unico, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 1° Gennaio 2021;
- 3) **Di dare atto** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4) **Di pubblicare** il presente atto deliberativo, nel sito istituzionale del Comune;
- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile Finanziario
F.to (Dott. Angelo Benfante)



COMUNE di
SANTA FLAVIA

(Città Metropolitana di Palermo)



**Regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

in vigore dal 01/01/2021

▪ *Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del*

Indice

| | |
|---|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE | 6 |
| Articolo 1 | 6 |
| Ambito e finalità del regolamento | 6 |
| Articolo 2 | 6 |
| Definizioni e disposizioni generali | 6 |
| Articolo 3 | 7 |
| Presupposto del canone e soggetto attivo | 7 |
| Articolo 4 | 9 |
| Soggetto obbligato | 9 |
| TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO | 10 |
| Articolo 5 | 10 |
| Istanze per l’occupazione di suolo pubblico | 10 |
| Articolo 6 | 11 |
| Tipi di occupazione | 11 |
| Articolo 7 | 12 |
| Occupazioni occasionali | 12 |
| Articolo 8 | 12 |
| Occupazioni d’urgenza | 12 |
| Articolo 9 | 13 |
| Istanza e rilascio della concessione | 13 |
| Articolo 10 | 14 |
| Titolarità della concessione e subentro | 14 |
| Articolo 11 | 16 |
| Rinnovo, proroga e disdetta | 16 |
| Articolo 12 | 17 |
| Modifica, sospensione e revoca d’ufficio | 17 |
| Articolo 13 | 17 |
| Decadenza ed estinzione della concessione | 17 |
| Articolo 14 | 18 |
| Occupazioni abusive | 18 |
| TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE..... | 20 |
| Articolo 15 | 20 |
| Istanze per i messaggi pubblicitari | 20 |

| | |
|---|----|
| Articolo 16..... | 21 |
| Tipologie di impianti pubblicitari..... | 21 |
| Articolo 17..... | 22 |
| Istruttoria amministrativa | 22 |
| Articolo 18..... | 24 |
| Procedure..... | 24 |
| Articolo 19..... | 24 |
| Titolarità e subentro nelle autorizzazioni..... | 24 |
| Articolo 20..... | 25 |
| Rinnovo, proroga e disdetta | 25 |
| Articolo 21..... | 25 |
| Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione..... | 25 |
| Articolo 22..... | 26 |
| Decadenza ed estinzione della autorizzazione | 26 |
| Articolo 23..... | 26 |
| Rimozione della pubblicità..... | 26 |
| Articolo 24..... | 27 |
| Le esposizioni pubblicitarie abusive..... | 27 |
| Articolo 25..... | 27 |
| Il piano generale degli impianti pubblicitari..... | 27 |
| TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI..... | 28 |
| Articolo 26..... | 28 |
| Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico ... | 28 |
| Articolo 27..... | 28 |
| Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie | 28 |
| Articolo 28..... | 29 |
| Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici..... | 29 |
| Articolo 29..... | 29 |
| Determinazione delle tariffe annuali..... | 29 |
| Articolo 30..... | 29 |
| Determinazione delle tariffe giornaliera..... | 29 |
| Articolo 31..... | 29 |
| Determinazione del canone | 29 |
| Articolo 32..... | 31 |
| Occupazioni non assoggettate al canone | 31 |
| Articolo 33..... | 34 |
| Riduzioni del canone..... | 34 |
| Articolo 34..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità..... | 35 |
| TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI | 36 |
| Articolo 35..... | 36 |
| Gestione del servizio Pubbliche Affissioni | 36 |
| Articolo 36..... | 36 |
| Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni | 36 |
| Articolo 37..... | 36 |
| Riduzione del canone Pubbliche Affissioni..... | 36 |
| Articolo 38..... | 37 |
| Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni | 37 |
| Articolo 39..... | 37 |
| Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni..... | 37 |
| TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI | 39 |
| Articolo 40..... | 39 |
| Modalità e termini per il pagamento del canone..... | 39 |
| Articolo 41..... | 39 |
| Accertamenti - Recupero canone..... | 39 |
| Articolo 42..... | 40 |
| Sanzioni e indennità | 40 |
| Articolo 43..... | 40 |
| Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico..... | 40 |
| Articolo 44..... | 41 |
| Autotutela | 41 |
| Articolo 45..... | 41 |
| Riscossione coattiva | 41 |
| TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE | 42 |
| Articolo 46..... | 42 |
| Passi carrabili e accessi a raso | 42 |
| Articolo 47..... | 43 |
| Occupazione con impianti di distribuzione carburante | 43 |
| Articolo 48..... | 43 |
| Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici | 43 |
| Articolo 49..... | 43 |
| Occupazioni dello spettacolo viaggiante | 43 |
| Articolo 50..... | 44 |
| Attività Edile..... | 44 |
| Articolo 51..... | 44 |
| Attività di propaganda elettorale | 44 |

| | |
|---|----|
| Articolo 52..... | 45 |
| Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio..... | 45 |
| Articolo 53..... | 45 |
| Esposizione merci fuori negozio | 45 |
| Articolo 54..... | 45 |
| Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere..... | 45 |
| Articolo 55..... | 46 |
| Serbatoi..... | 46 |
| TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE | 46 |
| Articolo 56..... | 46 |
| Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”..... | 46 |
| Articolo 57..... | 46 |
| Frecce direzionali – Pre-insegne..... | 46 |
| Articolo 58..... | 47 |
| Locandine..... | 47 |
| Articolo 59..... | 47 |
| Striscioni e gonfaloni..... | 47 |
| Articolo 60..... | 47 |
| Dichiarazioni per particolari fattispecie..... | 47 |
| Articolo 61..... | 48 |
| Regime transitorio | 48 |
| Articolo 62..... | 48 |
| Disposizioni finali..... | 48 |
| Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI | 49 |
| Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE..... | 50 |
| Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI | 51 |
| Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni | 54 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Santa Flavia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone e soggetto attivo**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

3. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Santa Flavia.

4. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

5. Il Comune di Santa Flavia ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

6. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

7. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, è fatto obbligo, a carico e spese dell'occupante il ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente al rilascio dell'occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per tributi o canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;

g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni o tributi pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30 (trenta).

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione dal momento della data di ricezione al protocollo dell'Ente.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure

la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

**TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PUBBLICITARIE**

**Articolo 15
Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vaie quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per tributi o canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18

Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D. Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV–TARIFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione:

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari e secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari e secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32 **Occupazioni non assoggettate al canone**

Non sono assoggettate al pagamento del canone:

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, società controllate dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
4. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
5. Le occupazioni di aree cimiteriali;
6. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
8. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
9. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
10. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo mezzo;
11. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
12. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
13. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
14. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
15. Le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi;
16. Gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;

17. Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
18. Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
19. Portabiciclette, purché regolarmente autorizzati. L'eventuale pubblicità esposta sugli stessi è invece soggetta al pagamento;
20. Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
21. I balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
22. Le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'ufficio competente), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretto, allarmi e simili;
23. Le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
24. Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
25. Veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
26. Occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati e le aste delle bandiere;
27. Le occupazioni realizzate per accesso pedonale alle proprietà private (passi carrabili);
28. Le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica, purché la superficie non sia superiore ai 10 metri quadrati;
29. Le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non sia superiore a 10 metri quadrati.
Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito;
30. Le occupazioni effettuate durante la giornata di inaugurazione per l'apertura di nuove attività quali negozi, pubblici esercizi e altre attività artigianali di servizio, nel limite di sei ore.
Tali occupazioni potranno essere effettuate solo sull'area prospiciente l'attività;
31. Le occupazioni riconosciute di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica;

32. Le occupazioni per interventi urgenti realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretto, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore;

33. Le occupazioni temporanee di suolo e soprasuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e che non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;

34. Le occupazioni effettuate con griglie, intercapedini e bocche di lupo.

Articolo 33 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 31 marzo di ciascun anno.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il Comune di Santa Flavia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Santa Flavia garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella:
Ipotesi a) del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato B del presente regolamento:
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 38 **Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 39 **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti e eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (PagoPA) oppure sul conto corrente di tesoreria, fino alla piena integrazione della piattaforma PAGOPA.

Articolo 41

Accertamenti -Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) rimangono ferme le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di omesso versamento si applica la previsione di cui alla lett. h) del comma 821, stabilita in misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lett. g), ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 43 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 44 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

Articolo 45 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 46

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il Canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 47

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 48

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 49

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;

- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Per le attività di spettacoli viaggianti le tariffe base sono ridotte dell'80 per cento e le occupazioni poste in essere per superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 50 Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari e secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, a mente dell'articolo 30 comma 2 del presente regolamento.

2. La tariffa può altresì essere diversificata dalla Giunta Comunale nel seguente modo:

- occupazione fino a 14 giorni, 100% della tariffa;
- occupazione da 15 giorni fino a 30 giorni, 80% della tariffa;
- occupazione da 31 giorni in poi, 50% della tariffa.

Articolo 51 Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 52

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 53

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 54

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 55 **Serbatoi**

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 56 **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 57 **Frece direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 58 Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 59 Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 60 Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il

contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 61 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli importi eventualmente pagati per l'anno 2021 quali tributi soppressi rimarranno acquisiti e scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

4. Per il primo anno di applicazione del Canone il termine per il versamento del canone annuale è posticipato al 30GIUGNO 2021.

Articolo 62 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati, in prima applicazione dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del regolamento (ALLEGATO B); per gli anni successivi vengono stabiliti dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. tre categorie.

1a categoria:

Via Catanzaro
Lungomare C. Colombo
Via Consolare
Via Croce
Via dei Cantieri
Piano dei Cantieri
C.so Filangeri
P.za La Placa L. Sacerdote
Via Orlando V.E.
Via Perez F.sco Paolo
Largo Pescheria
Via Roma
Largo S. Nicolicchia
Via Piano Stenditore
Piano Stenditore
Largo Trizzanò
Piazza Beppe Montana
Via P. Borsellino
Via G. Falcone
Lungomare Fondachello

2a categoria:

Comprende tutte le vie, le aree e gli spazi non compresi nella 1a categoria e nella 3a categoria

3a categoria:

Via Bellacera
Via Benedetto Croce
Via Vittime delle Foibe
Via Giovanni Gentile
Via Giorgio Perlasca
Via Regina Maria Josè di Savoia
Via Giovanni Guareschi
Via Luigi Einaudi
Via Indro Montanelli

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

Allegato B- COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 03 categorie.

1a categoria:

Via Catanzaro
Lungomare C. Colombo
Via Consolare
Via Croce
Via dei Cantieri
Piano dei Cantieri
C.so Filangeri
P.za La Placa L. Sacerdote
Via Orlando V.E.
Via Perez F.sco Paolo
Largo Pescheria
Via Roma
Largo S. Nicolicchia
Via Piano Stenditore
Piano Stenditore
Largo Trizzanò
Piazza Beppe Montana
Via P. Borsellino
Via G. Falcone
Lungomare Fondachello

2a categoria:

Comprende tutte le vie, le aree e gli spazi non compresi nella 1a categoria e nella 3a categoria

3a categoria:

Via Bellacera
Via Benedetto Croce
Via Vittime delle Foibe
Via Giovanni Gentile
Via Giorgio Perlasca
Via Regina Maria Josè di Savoia
Via Giovanni Guareschi
Via Luigi Einaudi
Via Indro Montanelli

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.

5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

Allegato C- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--------------|--|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| 1° categoria | € 40,00 | 0,8263 | € 33,05 |
| 2° categoria | € 40,00 | 0,6610 | € 26,44 |
| 3° categoria | € 40,00 | 0,4131 | € 16,53 |

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

| CATEGORIE | TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--------------|---|--------------|---------|
| | Tariffa giornaliera | Coefficiente | Tariffa |
| 1° categoria | € 0,70 | 4,4257 | € 3,10 |
| 2° categoria | € 0,70 | 3,5406 | € 2,48 |
| 3° categoria | € 0,70 | 2,2129 | € 1,55 |

3. TARIFFA OCCUPAZIONI DEL SUOLO E SOPRASSUOLO:

Condutture, cavi e impianti rete e di erogazione Pubblici esercizi (per ogni km lineare o frazione):

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--------------|--|--------------|----------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| 1° categoria | € 40,00 | 5,0000 | € 200,00 |
| 2° categoria | € 40,00 | 4,6158 | € 184,63 |
| 3° categoria | € 40,00 | 3,5505 | € 142,02 |

4. TARIFFA DISTRIBUTORI DI TABACCHI:

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--------------|--|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| 1° categoria | € 40,00 | 0,4258 | € 17,03 |
| 2° categoria | € 40,00 | 0,3123 | € 12,49 |
| 3° categoria | € 40,00 | 0,2130 | € 8,52 |

5. TARIFFA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

| CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--------------|--|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| 1° categoria | € 40,00 | 1,4719 | € 58,88 |
| 2° categoria | € 40,00 | 0,8909 | € 35,64 |
| 3° categoria | € 40,00 | 0,3873 | € 15,49 |

6. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

| PUBBLICITA' ORDINARIA | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Tariffa Annuale Proporzionata | Coefficiente | Tariffa |
| Fino a mq. 5,5 | € 40,00 | € 40,00 | 0,3358 | € 13,43 |
| Da mq 5.5 a mq 8.5 | | € 60,00 | | € 20,15 |
| Oltre mq 8.5 | | € 80,00 | | € 26,86 |

7. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

| TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--|--|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| | € 40,00 | 1,0329 | € 41,32 |

8. TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE:

| TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--|--|--------------|---------|
| | Tariffa Giornaliera | Coefficiente | Tariffa |
| | € 0,70 | 3,6886 | € 2,58 |

9. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.:

| PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC. | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|---|--|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| | € 40,00 | 1,5494 | € 61,97 |

10. PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO:

| PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|---|--|--------------|---------|
| | Tariffa Giornaliera | Coefficiente | Tariffa |
| | € 0,70 | 3,6886 | € 2,58 |

11. PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora):

| PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora) | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE | | |
|--|--|--------------|---------|
| | Tariffa Annuale | Coefficiente | Tariffa |
| | € 40,00 | 0,1937 | € 7,75 |

12. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

| | TARIFFA BASE AFFISSIONI | | |
|--|-------------------------|--------------|---------|
| | Tariffa Giornaliera | Coefficiente | Tariffa |
| Per i primi 10 giorni | € 0,70 | 1,6229 | 1,14 |
| ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | € 0,70 | 0,4870 | 0,34 |

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE | COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA |
|---|------------------------------------|--|
| 1) passi e accessi carrabili | 0,85 | 0,85 |
| 2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti | 0,25 | 0,25 |
| 3) distributori di carburanti | 1,3 | 1,3 |
| 4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi | 1,3 | 0,20 |
| 5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante | 0,15 | 0,15 |
| 6) chioschi e edicole | 1,0 | 1,0 |
| 8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale | | 0,50 |
| 9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo | 1,00 | 1,00 |
| 10) attività edile | | 1,00 |
| 11) serbatoi interrati | 1,00 | 1,00 |
| 12) Esposizione merci fuori negozio | 1,00 | 1,00 |
| 13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio | 1,00 | 1,00 |
| 14) Occupazione con elementi di arredo | 0,50 | 0,50 |
| 15) Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti | 1,00 | 1,00 |
| 16) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici | 0,80 | 0,80 |
| 17) Occupazioni con griglie intercapedini | 0,50 | 0,50 |
| 18) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici | 1,00 | 1,00 |
| 19) Insegna di esercizio | 1,00 | |
| 20) Impianto pubblicitario | 1,30 | 0,10 |
| 21) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti: | 1,50 | 1,00 |
| 22) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa: | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|---|------|------|
| 23) Preinsegne | 1,00 | 0,10 |
| 24) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica | 1,80 | 0,20 |
| 25) Impianto pubblicitario a messaggio variabile | 2,00 | 0,25 |
| 26) Volantinaggio per persona a giorno | | 3,00 |
| 27) Pubblicità fonica per postazione a giorno | | 3,00 |
| 28) Striscione traversante la strada a giorno | | 2,00 |
| 29) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno | | 3,00 |
| 30) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno | | 3,00 |
| 31) Pubblicità realizzata con proiezioni | 2,00 | 2,00 |
| 32) Pubblicità in vetrina | 1,00 | 0,10 |
| 33) Locandine e altro materiale temporaneo | | 0,10 |
| 34) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria | 1,00 | 1,00 |
| 35) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 | | 1,00 |
| 36) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 | | 1,50 |
| 37) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 | | 1,80 |
| 38) manifesto 300 x 400 | | 2,00 |
| 39) manifesto 600 x 300 | | 3,00 |

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 06 del 19.04.2021

Parere su Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico".

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 16:30, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per procedere all'esame della documentazione pervenuta relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente come oggetto: "***Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico***".

Premesso

- che in data 13.04.2021 il Comune di Santa Flavia, con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata - pec, chiedeva parere sullo schema di proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto: "***Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico***".

- che con la nota citata sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

- a) Proposta di Deliberazione n.01 del 09.04.2021 per il Consiglio Comunale, avente per oggetto: "***Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico***", corredata di pareri di Regolarità tecnica e Regolarità Contabile rilasciati in data 09.04.2021 dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Angelo Benfante;
- b) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847).

Visti

- l'art. 1 commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n.160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei

comuni e delle province e che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97 il quale stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- in particolare, l'art. 1, comma 821, della legge 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicato;

Tenuto conto

- che i comuni con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'Organo deve esprimere il proprio parere: a) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; b) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; e più in generale sul regolamento per le entrate comunali.

Considerato

- che gli importi per il canone devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- che il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio e concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;

- che con l'istituzione del Canone unico sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Rilevato che

- soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;
- al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi: durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;
- il Comune di Santa Flavia appartiene alla classe demografica degli Enti aventi popolazione residente fra 10.001 e 30.000 abitanti;
- il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;
- la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visti

- la bozza del nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone unico dei mercati;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento";
- il TUEL e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente e vista la Legge 30 dicembre 2019, n.160 ("Legge di Bilancio 2020");

Rilevato

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario/Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Visti

- il D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di Legge Finanziaria per l'anno 2019;
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante;
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Angelo Benfante;

Pertanto

assunto e verificato quanto sopra, si rilascia parere favorevole alla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: ***“Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico”***.

Il Collegio dei Revisori

(Firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea – Presidente

Dott. Sergio Speranza - Componente

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa - Componente



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

I^ COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

PROT. n. 7774

del 23.04.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione n. 1 del 09 /04/2021 del Responsabile dell'Area II – Economico - Finanziario.

Al Presidente del
Consiglio Comunale

SEDE

- Si comunica che la I^ Commissione Consiliare comunale permanente, riunitasi il giorno 22/04/2021, ha espresso all'unanimità parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area II Economico - Finanziaria avente per oggetto:
- “Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico”;



Il Segretario
Patrizia Li Vigni

COMUNE DI SANTA FLAVIA

I^a COMMISSIONE CONSILIARE

“Servizi Sociali, Igiene, Affari Generali, Formazione Professionale, Personale, Informatizzazione, Politiche Giovanili, Viabilità, Traffico, Toponomastica”.

VERBALE N.03/2021

CONVOCAZIONE PROT. N. 7478 DEL 21.04.2021
RIUNIONE COMMISSIONE GIORNO 22.04.2021 ORE 15,00

| CARICHE RICOPERTE | COMPONENTI COMMISSIONE | PRESENZE |
|-------------------|-------------------------|----------|
| PRESIDENTE: | ORLANDO MARIA | PRESENTE |
| V. PRESIDENTE | MARINO GAETANO DANIELE | PRESENTE |
| COMPONENTI: | CRIVELLO ELENA GIUSEPPA | PRESENTE |
| | PRINCIPATO GIOVANNI | PRESENTE |
| | TROIA GIUSEPPE | PRESENTE |
| SEGRETARIO | PATRIZIA LI VIGNI | PRESENTE |

ORDINE DEL GIORNO :

- “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico”.
- “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico dei mercati”.

INIZIO SEDUTA DEL GIORNO 22.04.2021 ORE 15,00

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 15,00 si è riunita la I^o Commissione Consiliare convocata dal Presidente in data 21.04.2021 prot. n. 7478, in seduta ordinaria.

Sono presenti il Presidente, Orlando Maria, il Vice Presidente Marino Gaetano Daniele, e i componenti Troia Giuseppe, Principato Giovanni e Crivello Elena Giuseppa. Assiste nella qualità di Segretario l’Avv. Patrizia Li Vigni.

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del giorno: “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico”.

Esaminato il Regolamento, la Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione e relativo regolamento e, contestualmente chiede all’Amministrazione Comunale l’aggiornamento dello stradario comunale e quindi delle categorie.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del Canone unico dei mercati”.

La Commissione all’unanimità esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione e relativo regolamento.

La Commissione chiede all’Amministrazione Comunale di avviare l’iter per l’aggiornamento del regolamento “Ambulanti a costo fisso”.

Il Presidente invita il Segretario della Commissione a voler trasmettere il presente verbale al Sindaco per fornire ai competenti uffici i conseguenziali atti di indirizzo.

Sono le ore 15,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINE SEDUTA ORE 15,45

IL PRESIDENTE
F.to Orlando Maria

I COMPONENTI

F.to Marino Gaetano Daniele
F.to Troia Giuseppe
F.to Crivello Elena Giuseppa
F.to Principato Giovanni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Patrizia Li Vigni

